



## **TRIBUNALE DI CASSINO**

### **Sezione Lavoro**

Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Cassino, Dott. Giuditta Di Cristinzi, ha pronunciato la seguente

### **SENTENZA**

nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 20XX al n. 373, cui sono riunite le nn. 888/16 e 999/16 R.G.L., decisa alla pubblica udienza del 2XXXX2017, vertente

### **TRA**

IXXX, titolare dell'omonima ditta con sede in Arpino, rappresentata e difesa, in virtù di delega a margine del ricorso, dagli Avv.ti MXXX E FXXX, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Cassino, Via XXX, n. 12,

**RICORRENTE**

### **CONTRO**

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso la sede INPS di Cassino, con gli Avv.ti MXXX E XXX, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procure generali alle liti rispettivamente del 3XXX e KKK, a rogito dei notai FXXX e VVV, entrambi di Roma

**RESISTENTE**

### **Nonché**

EQUITALIA GERIT spa, già Equitalia Frosinone spa, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. EXXX per mandato a margine delle comparse di costituzione e risposta del 77772016, entrambi elettivamente domiciliati in Cassino presso lo studio dell'avv. GXXX, via AXXXX, n. 91.

**OGGETTO: impugnativa verbale accertamento ispettivo e opposizione cartelle esattoriali**

CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti, quelle delle note e delle memorie conclusionali in atti, richiamate nelle successive udienze di rinvio, da intendersi qui integralmente riportate.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 1111X, la sig.ra IXXXX, nella qualità di titolare dell'omonima ditta avente sede in AXXX, esercente l'attività di mattatoio privato, accalappiamento e custodia per cani vaganti ed incenerimento di carcasse di animali morti (in regime di convenzione), si rivolgeva al Giudice del Lavoro di Cassino, rappresentando che, a seguito di attività ispettiva da parte di un funzionario della sede INPS di Frosinone, protrattasi dal 5 al 21 luglio del 2016, in data 02.8.16 le veniva notificato dall'Istituto previdenziale il relativo verbale di accertamento, con cui le veniva contestata l'omessa iscrizione (unitamente al coniuge LXXX, quale coadiutore familiare) alla gestione commercianti-lavoratori autonomi; per la regolarizzazione, la ricorrente veniva dichiarata tenuta al pagamento della somma di € 33.003,00 a titolo di contributi fissi, oltre ad oneri ed accessori da determinarsi a cura dell'INPS.

Avverso il suddetto verbale di ispezione la sig.ra IXXX, in data 4.10.16, aveva già proposto ricorso amministrativo al Comitato Amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti le attività commerciali presso la sede INPS di Frosinone. Il Comitato adito non si era mai pronunciato, con conseguente formazione di un'ipotesi di silenzio-rigetto dello stesso.

Tanto premesso, contestando la regolarità e la rilevanza del verbale ispettivo notificato dall'INPS, la ricorrente in via principale chiedeva che, accertata l'illegittimità e l'erroneità dell'accertamento operato a mezzo del verbale medesimo, venisse dall'adito Tribunale dichiarata non tenuta all'iscrizione nella gestione assicurativa commercianti-lavoratori autonomi; per l'effetto, che venisse annullato il verbale *de quo* ed il silenzio-rigetto formatosi in conseguenza del ricorso amministrativo proposto avverso l'accertamento.

Nelle more, alla sig.ra IXXX, nella predetta qualità, veniva notificata dalla Frosinone Riscossione S.p.A. la cartella di pagamento n. 047 XXXX 00005754 78, con cui si intimava il pagamento della somma di € 11.558,95, richiesta a titolo di omesso versamento di contribuzioni e relativi interessi di mora proprio per gli anni dal 2011 al 2016, sulla scorta della pregressa formazione del ruolo ordinario n. 681/17 da parte dell'INPS di Frosinone.

Avverso la cartella di pagamento la sig.ra IXXX, rappresentata e difesa come sopra, proponeva ricorso dinanzi a questo Giudice del Lavoro (iscritto al n. 891/XX R.G.L.), chiedendo (previa sospensione del suo ruolo esattoriale) l'annullamento della cartella medesima. Richiamando sostanzialmente tutti i motivi posti a fondamento del ricorso proposto contro l'accertamento INPS del 2016, chiedeva l'annullamento della cartella esattoriale per insussistenza ed infondatezza dei presupposti in base ai quali era stato richiesto il pagamento delle contribuzioni e degli interessi. In subordine, eccepiva l'intervenuta prescrizione, anche parziale, del diritto dell'INPS a richiedere il pagamento delle contribuzioni e degli interessi *de quibus*. Si costituivano in giudizio l'INPS e l'Equitalia Frosinone S.p.A., con il patrocinio dei medesimi difensori del giudizio iscritto al n. 373/2017 R.G.L., chiedendo il rigetto del ricorso.

In data YYY, alla sig.ra IXXX, nella predetta qualità, veniva notificata dalla Frosinone Riscossione S.p.A. la cartella di pagamento n. 047 XXXX 00287855 17, con cui si intimava il pagamento della somma di € 32.471,45, richiesta a titolo di omesso versamento di contribuzioni e relativi interessi di mora per gli anni dal 2011 al 2016, sulla scorta della

pregressa formazione dei ruoli ordinari n. 391/XX e 690/XX da parte dell'INPS di Frosinone. Avverso la cartella di pagamento la sig.ra IXXX, sempre rappresentata e difesa dagli avv.ti NNNN e FFFF, proponeva nuovo ricorso dinanzi a questo Giudice (iscritto al n. 2276/NN R.G.L.), chiedendo (previa sospensione del suo ruolo esattoriale) l'annullamento della cartella medesima. Richiamando i medesimi motivi posti a fondamento del ricorso proposto contro l'accertamento INPS del 2016 ed il relativo verbale, quelli posti a fondamento del ricorso proposto contro la cartella esattoriale n. 047 XXXX 00005754 78, nonché contestando un'illegittima moltiplicazione delle contribuzioni, delle commissioni e degli interessi, chiedeva l'annullamento della cartella esattoriale. In subordine, eccepiva l'intervenuta prescrizione, anche parziale, del diritto dell'INPS a richiedere il pagamento delle contribuzioni e degli interessi *de quibus*.

Si costituivano in giudizio l'INPS e l'Equitalia Frosinone S.p.A., sempre rappresentati dai medesimi difensori dei citati giudizi già pendenti tra le medesime parti, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza del 07.NNNN, resa dal Giudice dott. PPPP, ritenuta la connessione per identità di questioni, la causa iscritta al n. 891/NN R.G.L. veniva riunita a quella iscritta al n. 373/NNNN, pendente tra le stesse parti, ai sensi degli artt. 274 c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c. Per i medesimi motivi, alla causa iscritta al n. 891/NN R.G.L. era stata già riunita quella iscritta al n. 2276/NN R.G.L.

Veniva espletata istruttoria unica, con l'acquisizione di documentazione ed esame dei testi indicati ed ammessi; all'udienza del 25.11.NNNN il Giudice, lette le conclusioni delle parti, decideva la causa come da dispositivo in calce, di cui dava lettura in aula.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso merita di essere accolto per i motivi in fatto ed in diritto che saranno di seguito illustrati.

Va preliminarmente riconosciuta la competenza territoriale del Tribunale di Cassino, per il combinato disposto di cui agli artt. 442 e 444, comma 1, c.p.c.

La ditta di cui è titolare la ricorrente si trova in AXXX, che rientra nella circoscrizione del Tribunale di Cassino. La questione sottoposta al vaglio dell'adito Tribunale riguarda inoltre l'applicazione e/o l'interpretazione delle norme in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria.

Esaminata la copiosa documentazione prodotta ed allegata dalla difesa di parte ricorrente ed all'esito dell'istruttoria, non si ravvisa la sussistenza dei presupposti necessari per ritenere la sig.ra IXXX (unitamente al coniuge LLLL) tenuta all'iscrizione nella gestione assicurativa commercianti-lavoratori autonomi, con conseguente obbligo al versamento dei relativi contributi previdenziali.

L'INPS, di contro, ha resistito in giudizio limitandosi a sostenere la tesi dell'efficacia di fede privilegiata del verbale ispettivo, facendolo confermare dal funzionario che aveva eseguito l'ispezione.

In caso di impugnazione dei verbali di accertamento, si discute su quale sia il valore probatorio che il Giudice può attribuire alle dichiarazioni acquisite dal personale ispettivo. In particolare, ci si chiede se prevalgano le dichiarazioni rilasciate originariamente al personale ispettivo o se, al contrario, quelle acquisite successivamente dal Giudice nel corso dell'istruttoria dibattimentale, magari riscontrate da prove documentali.

Sulla base di un orientamento giurisprudenziale ormai prevalente, le dichiarazioni di terzi raccolte a verbale fanno piena prova dell'esistenza e provenienza della dichiarazione, ma non dei contenuti della stessa.

Pertanto, in base a questo orientamento, le dichiarazioni raccolte dall'Ispettore hanno nel processo, relativamente ai fatti dichiarati, lo stesso valore probatorio di quelle raccolte da qualsiasi altro soggetto. Del resto, se si assegnasse valore di prove autosufficienti alle dichiarazioni raccolte fuori dal processo, sarebbero violate le disposizioni sulla prova testimoniale, che impongono le garanzie della presenza del giudice imparziale con i relativi poteri di direzione del processo e di verbalizzazione, dell'assunzione del contraddittorio tra le parti e della responsabilità per falsa testimonianza.

Pertanto le dichiarazioni stragiudiziali non possono sostituire la prova testimoniale (Cass. n.11746/07), da espletarsi, anche d'ufficio, su fatti specifici allegati e capitolati e non deducibile genericamente come conferma di quanto dichiarato all'ispettore.

In caso di difformità tra la dichiarazione stragiudiziale all'ispettore e la deposizione testimoniale, si sostiene la prevalenza di quest'ultima, in quanto vera prova assistita dalle garanzie tipiche della presenza e verbalizzazione del giudice, del contraddittorio tra le parti e della responsabilità per falsa testimonianza.

I verbali e le attestazioni provenienti dai funzionari ispettivi degli istituti previdenziali ed assistenziali, secondo consolidata giurisprudenza, possono dunque far fede fino a querela di falso solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, al contenuto delle dichiarazioni e di altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o di quanto egli stesso dichiara di aver compiuto.

Per quanto riguarda, invece, circostanze o fatti accertati per essere stati riferiti da terzi, i verbali degli ispettori, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere inficiata da specifiche prove contrarie (Cass. N. 12386/06; Cass., 6.9.12., n. 14965; Cass., 15.2.13, n. 3782).

Giova precisare che, secondo il più recente indirizzo della Suprema Corte, cui va prestata adesione (Cass. n. 22862/2010; Cass. n. 12108/2010 in conformità peraltro a Cass. n. 19762/2008) in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c. c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo; ne consegue che nel giudizio promosso per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall'INPS sulla base di un verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria (anche Trib. Roma, sez. II Lavoro, sent. 20049/11 del 7.12.11).

Ne consegue che ben può la valutazione del complesso delle risultanze probatorie operata direttamente dal Giudice, risultare in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo.

Il materiale raccolto dal verbalizzante deve passare al vaglio del Giudice, il quale non può esimersi dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie offerte (anche dai suddetti verbali) e può valutare nel suo libero e prudente apprezzamento (ex art. 116 c.p.c.).

Attribuire ai verbali il valore di un vero e proprio accertamento in punto di fatto, significherebbe onerare la parte ricorrente, che l'Ente previdenziale ritiene obbligata, di fornire la prova della insussistenza dei fatti a lei contestati, in dispregio dei richiamati

principi di diritto e giurisprudenziali.

Ciò posto, va rilevato come l'impugnato verbale di accertamento n. 1 Isp. sia frutto di un'attività ispettiva che ha tenuto conto, in via esclusiva, di dichiarazioni alquanto generiche rese dai dipendenti della ditta di cui è titolare la ricorrente, in risposta a domande che non è peraltro dato conoscere, in quanto non riportate a verbale.

Ciò ha comportato un'errata qualificazione delle attività realmente svolte dalla ricorrente e dal marito.

Con testi e con prove documentali, la sig.ra IXXX ha infatti dimostrato:

- che la ditta di cui è titolare ha svolto attività di accalappiamento (fino al 2005), custodia e mantenimento di cani randagi, nonché di incenerimento di carcasse di animali morti; il tutto in regime di convenzione con i Comuni (tenuti per legge alla prevenzione del randagismo) privi di strutture proprie. Tutti i testi hanno espressamente escluso che venisse svolta attività di "pensionato per cani" (ovvero di attività alla stessa collegate) in favore di privati. Lo stesso Ispettore dell'INPS DDDD, al riguardo, ha dichiarato: *"Ricordo che mentre ero presente in azienda, durante l'accesso ispettivo, sopraggiunse un accalappiacani (un signore che io conosco), penso per conto del Comune di Ceccano... Da ciò ho desunto che la gestione del canile doveva essere in convenzione con Enti pubblici"*;

- che il mattatoio facente parte della struttura è stato dalla ditta messo a disposizione di terzi per la macellazione di animali da carne e che non è stata posta in essere alcuna commercializzazione di carne fresca in proprio (ved., in particolare, la testimonianza resa dal veterinario della ASL di Frosinone, dott. AAAA).

Per il solo fatto che in una dichiarazione resa in sede di ispezione (per l'esattezza quella del 18.07.16) sia stato utilizzato il termine "macelleria", per le argomentazioni in premessa non si può dedurre *sic et simpliciter* che effettivamente la ditta IXXX svolgesse attività di commercio di carni fresche. Lo stesso Ispettore dell'INPS ha precisato in udienza di non aver visto la struttura mattatoio e di non sapere in che modo si svolgesse la macellazione;

- che quale titolare della struttura ha svolto nella stessa, unitamente al coniuge, un'attività tecnico-amministrativa di coordinamento e di controllo, senza diretta partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza. Del resto, avendo alle proprie dipendenze ben 6 operai che si alternavano in turni che coprivano l'arco delle 24 ore giornaliere, l'attività svolta dalla IXXX e del marito avrà assunto nel periodo di tempo che nel presente giudizio interessa il carattere dell'occasionalità, quindi non prevalente rispetto a quella prestata dai dipendenti.

Sul punto sono stati alquanto precisi il dott. DXXX (veterinario ASL) ed il dott. TTTT (commercialista della ricorrente), dichiarando di non aver mai visto la sig.ra IXXX lavorare nel canile o nel mattatoio. Quanto al marito LLLL, interveniva solo in particolari occasioni, per aiutare lo stesso veterinario a vaccinare o sterilizzare i cani, ovvero quando vi era necessità di compiere esami clinici. Per il resto, il LLLL si occupava di interventi di piccola manutenzione, tenendo inoltre i rapporti con clienti e fornitori.

I testi escussi, in sostanza, hanno chiarito in cosa consistesse l'attività svolta nella struttura dalla ricorrente e dal coniuge. Di fronte a tali risultanze istruttorie, non può questo giudicante attribuire fede privilegiata alle dichiarazioni rese dai dipendenti nel corso dell'attività ispettiva, avendo gli stessi utilizzato (e peraltro solo alcuni) il termine evidentemente generico "lavorano" –nel canile o nel mattatoio- con riferimento alla

ricorrente ed al marito.

Considerate le argomentazioni in diritto esposte in premessa, non è stato provato che la sig.ra IXXX, in occasione del primo (ed unico) accesso alla struttura da parte dell'Ispettore INPS DDDD, da questi invitata a fornire spiegazioni circa l'assenza degli operai, abbia dichiarato che le maestranze venivano utilizzate solo per i turni di notte, mentre di giorno al canile ed al mattatoio provvedevano lei ed il marito.

Siffatta dichiarazione (che peraltro non compare nel verbale ispettivo) sarebbe del resto in contrasto con le risultanze istruttorie, in particolare con il contenuto della documentazione in atti inerente l'organizzazione del lavoro dei 6 dipendenti della ditta.

Non ricorrono pertanto i presupposti richiesti dal comma 203, art. 1, L. 23.12.96, n. 622 per l'iscrizione della sig.ra IXXX e del marito LLLL, quale coadiutore familiare, alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22.7.66, n. 613 (e succ. mod. e integr.):

- a)- le attività in concreto svolte non rivestono alcun carattere commerciale (e tantomeno possono essere considerate servizi turistici o finanziari); di conseguenza è da considerare errato anche l'inquadramento della ditta nel settore terziario di cui all'art. 49, L. 9.3.89, n. 88, operato dall'INPS sulla scorta delle conclusioni dell'Ispettore DDDD;
- b)- la ricorrente ed il coniuge, come coadiutore, non partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, per svolgere gli stessi attività tecnico-amministrativa di direzione e controllo.

Per gli stessi motivi, è irrilevante la circostanza che alla ditta IXXX sia stato attribuito dall'INPS un codice che la identifica ai fini contributivi come esercente attività rientrante nel settore terziario. Il codice 7.05.01 si riferisce peraltro ad attività completamente diverse da quelle in concreto svolte dalla ricorrente.

Per motivi di equità compensa tra le parti le spese di lite.

### **P.Q.M.**

Definitivamente pronunciando, così provvede:

1. accoglie per quanto di ragione il ricorso, con ogni conseguenza di legge;
2. compensa integralmente le spese del giudizio.

Cassino, 25 ottobre 2017

Il Giudice del Lavoro  
Dott. Giuditta Di Cristinzi